



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 522 / 2016

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3.
DITTA: C.A.B. COSTRUZIONI AERONAUTICHE BERTOLA ANGELO ED EGIDIO S.N.C.
C.F. 02249560273 **STABILIMENTO:** COMUNE DI MARCON VIA DELLE INDUSTRIE 61/63
SEDE LEGALE: COMUNE DI MARCON VIA VITTORIO VENETO 26.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- viii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di

impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

- ix. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- x. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299, concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- xi. il D.Lgs. 152/2006, che individua questa Amministrazione come soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell’Allegato A alla DGRV 2299/14;
- xii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- xiii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 65968 del 06.08.2015 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 06.08.2015 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di MARCON in data 31.07.2015 dalla ditta C.A.B. Costruzioni Aeronautiche Bertola Angelo ed Egidio S.n.c., con sede legale in MARCON - Via Vittorio Veneto 26, per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente di lavorazioni meccaniche aeronautiche mediante la realizzazione di nuovi punti di emissione e la modifica delle emissioni già autorizzate;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 in sostituzione dell’autorizzazione formatasi a seguito di adesione all’autorizzazione di carattere generale n. 2006/567 a far data dal 14.05.2011;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all’art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. con determina del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali prot. n. 102923 del 16.12.2015 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza relativa al progetto di modifica dello stabilimento presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 93282 del 13.11.2015;

Preso atto che in data 08.10.2015 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata, contestualmente all’avvio del procedimento per il rilascio dell’A.U.A., da questa Amministrazione ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 D.Lgs. n. 152/06 – art. 4 comma;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 10.03.2016, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta C.A.B. Costruzioni Aeronautiche Bertola Angelo ed Egidio S.n.c., con sede legale in Comune di MARCON - Via Vittorio Veneto 26, C.F. 02249560273 per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di MARCON – Via delle Industrie 61/63.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

3

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 e 8 all'installazione del nuovo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica sostanziale dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 3, 5 e 6.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
1	Preparazione vernici	COV	300
	Applicazione vernice	Polveri	87
		COV	300
	Essiccazione vernice	COV	150

3	Trattamenti di superfici metalliche mediante processi elettrolitici o chimici	Cd	1
		Ni	5
		Cr (VI)	10
		H2SO4	20
		HF	20
		Fosfati	50
		HCl	50
		NH3	150
		NOx	1000
5	Banco laboratorio – lavorazioni manuali	Polveri	60
		COV	300
5	Banco laboratorio – lavorazioni manuali - Alodine	Cr (VI)	3
6	Banco aspirante per operazioni di levigatura	Polveri	50

- 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi semestrali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 3 e 5, ed analisi biennali corrispondenti al camino n. 6. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al p.to 3 lett. b.-5), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 3) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;

- 4) le operazioni di essiccazione dei prodotti vernicianti dovranno essere svolte esclusivamente all'interno del locale verniciatura con attivato l'impianto di aspirazione, avendo garantita la chiusura di qualsiasi finestra o apertura che dia all'esterno per evitare la fuoriuscita di emissioni di tipo diffuso;
 - 5) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 3, 5 e 6;
 - 6) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività, deve essere inferiore a quanto previsto nel punto 2 lett. c) della parte II dell'All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato da questa Amministrazione.
- c. Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio dei camini n. 1, 5 e 6.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
- Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.
- Le analisi alle emissioni afferenti al camino n. 1 dovranno essere effettuate distinguendo tra la fase di applicazione e quella di essiccazione manufatti. Le analisi delle SOV dovranno essere effettuate secondo la metodica UNI EN 13649/2002.
- Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- d. Le emissioni provenienti dal camino n. 2, afferente al bruciatore a servizio della cabina di verniciatura, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd);
 - e. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
 - f. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
 - g. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

4

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente